

Asseswheo RSO

Sentenza n. 421/2016 pubbl. il 04/08/2016

circulo 23/A

- Protocollo

RG n. 794/2015

T.O. 2014 10.1.14

28/6/11



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI	PRESIDENTE
Dott. Michele MILANI	CONSIGLIERE Rel.
Dott.ssa Caterina BAISI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **794 /2015 R.G.L.**

promossa da:

**FIOM CGIL Provinciale di TORINO**, c.f. 97505040010, con sede in Torino, Via Pedrotti n. 5, in persona del suo segretario responsabile pro tempore sig. Federico Bellono, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Elena Poli e Silvia Ingegneri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino - Via Michele Schina n.ro 15, per procura a margine del ricorso introduttivo alla fase d'urgenza del giudizio.

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**INPECO S.p.A.**, C.F. e P. IVA 05820660156, in persona del suo amministratore delegato sig. Federico Morello, rappresentata



e difesa dagli avv.ti Diego Dirutigliano e Luca Ropolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino – Via Mercantini n. 5 - per procura in calce al ricorso introduttivo della prima fase.

### **APPELLATA**

**Oggetto: Opposizione art. 28 Stat. Lav..**

### **CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:** come da ricorso depositato in data 18.11.2015

**Per l'appellata:** come da memoria depositata in data 16.06.2016

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art.28 L.300/70 depositato in data 17.12.2014 avanti al tribunale di Torino, la FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM – CGIL Provinciale di Torino (di seguito anche FIOM) citava in giudizio la INPECO spa e, premesso che la convenuta era iscritta a Federmeccanica ed applicava ai propri dipendenti il CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, che in data 9.10.2014 il componente Fiom della RSU eletta presso la convenuta aveva reso nota l'indizione di un'ora di assemblea dei lavoratori per la giornata del 15 ottobre, che con lettera del 9.10.2014 l'azienda aveva negato il consenso allo svolgimento dell'assemblea in quanto la richiesta non era stata sottoscritta dalla maggioranza dei componenti della RSU, contestando tale determinazione, chiedeva che fosse accertata l'antisindacalità della condotta della convenuta e che fosse ordinato alla stessa di consentire ai componenti della RSU della FIOM-CGIL di convocare ed



effettuare assemblee retribuite dei lavoratori ai sensi degli artt.4 e 5, Parte Seconda, Sezione seconda, T.U. sulla rappresentanza del 10.1.2014.

La INPECO spa, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimità del diniego, in quanto, secondo l'art.7, parte seconda, sezione seconda del T.U. sulla rappresentanza, le decisioni relative a materie di competenza delle RSU, ivi compresa l'indizione di assemblee, dovevano essere assunte a maggioranza e non dalla singola componente.

Con decreto del 2.4.2015 il giudice respingeva il ricorso compensando le spese.

Seguendo un'interpretazione letterale e sistematica, il tribunale riteneva che l'art.7 del T.U. sulla Rappresentanza (*"Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del presente accordo che recepisce i contenuti dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011"*) dovesse essere interpretato nel senso di prevedere, per l'indizione di assemblea, l'intervento a maggioranza dei componenti, non risultando legittima, nel caso di specie, la richiesta del singolo componente Fiom-Cgil.

Avverso detto decreto proponeva opposizione la FIOM-CGIL la quale ribadiva il diritto del singolo componente all'indizione dell'assemblea evidenziando gli errori interpretativi del giudice della fase sommaria, sia con riferimento allo sviluppo della normativa sulla rappresentanza nel passaggio dall'A.I. 20.12.1993 al T.U. 10.1.2014, sia con riferimento



all'interpretazione letterale e sistematica dell'art.7, comma 1° (Parte seconda, sezione seconda) del citato Testo Unico, sia con riferimento alla comune intenzione delle parti stipulanti quale emergente dalle informative sindacali.

Resisteva l'INPECO spa costituendosi in giudizio.

Con sentenza del 9.9 – 9.10.2015 il tribunale respingeva l'opposizione compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza, notificata in data 20.10.2015, ha interposto appello la FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM – CGIL Provinciale di Torino chiedendone l'integrale riforma con riproposizione delle conclusioni assunte in primo grado.

La INPECO spa, costituendosi in giudizio, ha chiesto la rievocazione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 28.6.2016, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado ha respinto le ragioni della parte opponente con le seguenti argomentazioni:

- la tesi dell'organizzazione sindacale tenderebbe a mantenere la distinzione tra atti negoziali (da assumere a maggioranza) e decisioni relative ad atti non negoziali (assegnate anche ai singoli componenti); senonchè tale distinzione, presente nell'art.8 del regolamento per il funzionamento delle RSU del 19.5.1995, non è stata ripresa nell'art.7 del t.u. 10.1.2014 che fa generico



riferimento alle “decisioni”;

- parimenti, sul piano sistematico, la validità della tesi Fiom è smentita dalla circostanza per cui, quando le parti stipulanti abbiano inteso assegnare “singolarmente” il diritto all’indizione di assemblea, lo hanno previsto esplicitamente (art.4, u.c. seconda parte);
- quanto agli elementi di interpretazione letterale e sistematica adottati dal giudice della fase sommaria con riferimento specifico all’art.7 T.U. di cui si discute, appaiono corretti;
- invero la locuzione “materie di competenza delle RSU” può ragionevolmente riferirsi anche al diritto di indizione di assemblea (essendo artificiosa la distinzione delineata dalla difesa Fiom tra “materia di competenza” e “prerogative della RSU”); quanto al richiamo alla parte terza dell’accordo e all’A.I. 28 giugno 2011, non è stato trascurato dal giudice della fase sommaria, che ne ha tratto argomento per ritenere condivisibilmente, che, adottando la tesi dell’opponente, la disposizione di cui si discute sarebbe inutile, ciò che si porrebbe in violazione con il principio di cui all’art.1367 c.c.;
- i precedenti giurisprudenziali di legittimità citati dall’opponente non rilevano in quanto pronunciati nella vigenza del Protocollo 23.7.1993 e del successivo A.I. 20.12.1993 e non si condivide la decisione, in analoga fattispecie, assunta da altro giudice dello stesso Ufficio.



Con un primo motivo di impugnativa la FIOM CGIL censura la sentenza impugnata in quanto ha totalmente omesso, sotto il profilo dell'interpretazione sistematica, la connessione tra il T.U. del 2014 e l'A.I. del 28.6.2011; sulla base di tale disamina si coglie che l'unico intendimento delle parti era quello di riformare il sistema contrattuale, di talchè la normativa del T.U. del 2014, ed in particolare i riferimenti alle "materie di competenza delle RSU" e lo stesso rinvio esplicito all'A.I. 28.6.2011 non possono che essere letti secondo un 'disegno di coerenza' con detta finalità.

Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata, in quanto, con riferimento all'art.7, I comma, parte seconda, sezione seconda, T.U. 10.1.2014, ha applicato in modo non corretto i principi interpretativi di carattere letterale. Osserva in particolare che la locuzione "materie di competenza delle RSU" non possa riferirsi a facoltà o diritti potestativi e quindi alla facoltà di indire assemblea, che tale locuzione si riferisce invece all'attività contrattuale, che in tal senso depone anche la seconda parte della disposizione con il richiamo dell'A.I. 28.6.2011, che non rilevano in senso contrario né la collocazione sistematica della disposizione, né il riferimento all'art.8 del Regolamento 19.5.1995, e neppure gli argomenti riferiti alla formulazione dell'art.4, ultimo comma, lett.a), parte seconda, sezione seconda T.U. 2014.

Con un terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata anche con riferimento al canone interpretativo di cui all'art.1367



c.c.. Rileva che, a differenza di quanto sostenuto dai primi giudici, il richiamo dell'art.7 alla parte terza dello stesso T.U. conserva la sua utilità in quanto la citata parte terza non esclude che un accordo aziendale possa essere concluso con la componente minoritaria della RSU e l'art.7 è volto ad escludere validità a detto accordo.

Con un quarto motivo assume che la sentenza impugnata ha trascurato di considerare, ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti, le informative sindacali, che apporterebbero elementi a favore della tesi che limita il principio di maggioranza alla materia negoziale.

L'appello non è fondato.

Pacifico essendo che nella vicenda in esame assume rilievo applicativo il Testo Unico sulla Rappresentanza stipulato tra Confindustria e CGIL, CISL E UIL in data 10.1.2014, si dibatte sulla portata dell'art.7 (Parte Seconda, Sezione Seconda), titolato "Decisioni" che, al primo comma, prevede quanto segue:

*"Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del presente accordo che recepisce i contenuti dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011".*

L'appellante ritiene che la disposizione non riguardi la vicenda di causa, in quanto il chiaro principio della maggioranza espresso dalla norma riguarderebbe unicamente l'attività contrattuale svolta dalle r.s.u. e non comprenderebbe quindi la facoltà di indire assemblea. Ne deriverebbe la piena legittimità

della decisione assunta dalla componente r.s.u. Fiom minoritaria (e comunicata alla spa Inpeco) di svolgere assemblea per i lavoratori Inpeco nella giornata del 15.10.2014.

Come è già stato ritenuto nelle precedenti fasi del giudizio, consistenti ed univoci elementi di carattere letterale e sistematico depongono in senso contrario alla tesi sostenuta dall'appellante.

Innanzitutto non si comprende per quale ragione la locuzione “materie di competenza delle RSU” debba ritenersi ristretta all'attività contrattuale e non invece estendersi a tutte le attività assegnate alle r.s.u..

Non si condivide l'asserzione per cui tale locuzione, di carattere atecnico e generalista, deve necessariamente riferirsi all'attività contrattuale e non invece ad una facoltà potestativa come l'indizione di assemblea.

Per altro verso il vizio dell'argomentazione dell'appellante consiste nel porre l'accento esclusivamente sulla locuzione in oggetto, senza riconnetterla alle altre parti della disposizione, nella quale assume invece valore preminente, dal punto di vista lessicale, il termine 'decisione'. In sostanza sono le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. che devono essere assunte a maggioranza ed è evidente che nella locuzione, ancora di carattere generale, rientrano tutte le decisioni che costituiscono il presupposto di qualsiasi attività di competenza delle RSU, siano o meno di carattere negoziale.

In seconda battuta l'appellante ritiene di trarre argomenti a suo favore dalla seconda parte della disposizione, ove il principio



della maggioranza viene stabilito ‘in base a quanto previsto nella parte terza del presente accordo’; la parte terza, come si esprime nel titolo, disciplina la “titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale”, stabilendo tra l’altro il principio per cui “i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali...se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute con il presente Accordo” (la sottolineatura è dell’estensore); pertanto, secondo la Fiom, quel rinvio dell’art. 7 alla parte terza dovrebbe essere inteso come volontà delle parti stipulanti di limitare il principio della maggioranza alla sola materia negoziale.

A tale profilo interpretativo innanzitutto si contrappone una diversa ‘lettura’ di maggiore semplicità e linearità, secondo la quale le parti stipulanti hanno inteso evidenziare che così come è previsto in tema di approvazione dei contratti collettivi aziendali, il principio di maggioranza deve valere per tutte le altre decisioni assunte dalle RSU nelle materie di loro competenza.

Contro la tesi dell’appellante depongono inoltre le considerazioni di carattere sistematico sviluppate dai giudici della prima fase, sia per quanto riguarda la collocazione dell’art.7 intitolato “Decisioni” ed inserito nella parte seconda, sezione seconda del Testo Unico, avente per oggetto “modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze



Sindacali Unitarie”, sia per l’inutilità della disposizione, se interpretata come auspica la Fiom.

E’ stato infatti argomentato in modo convincente dalla sentenza impugnata (e anche su tale punto non vi è contrasto efficace nell’atto d’appello) che se il principio di maggioranza fosse limitato all’attività negoziale, sarebbe sufficiente ed esaustiva la disciplina e la regolamentazione della Parte Terza, per cui non si comprenderebbe la necessità di ribadire l’identica disposizione nell’art.7 di cui si discute.

Quanto alla preoccupazione, manifestata dall’appellante con il primo motivo di impugnativa, di collegare, secondo un ‘disegno di coerenza’, le finalità del T.U. del 2014 con quelle delineate dall’Accordo Interconfederale del 28.6.2011, si tratta di argomentazione in linea di principio condivisibile, ma che non rileva a sostegno della sua tesi.

Infatti, sotto il profilo del ‘dimensionamento’ della disciplina, l’A.I. 28.6.2011 si limita a definire le ‘linee quadro’ in tema di contrattazione collettiva aziendale, mentre il T.U. 2014 estende ben oltre il suo intervento, prevedendo anche, per quanto rileva in questa sede, un’intera parte seconda dedicata alla “regolamentazione delle rappresentanze in azienda”.

Per altro verso le finalità dell’A.I. 28.6.2011 (rispetto alle quali l’appellante invoca un ‘disegno di coerenza’), sono stabilite nelle sue premesse, e fra esse non è solo presente l’obiettivo di “favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello”, ma si stabilisce anche che “è



interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori”, finalità di certezza, questa, cui tende un sistema che preveda l’applicazione generalizzata del principio di maggioranza a tutte le decisioni di competenza delle RSU.

Quanto infine alla ricostruzione dell’intenzione delle parti stipulanti sulla base delle informative sindacali, si deve ribadire il giudizio di sostanziale inutilizzabilità già espresso dal giudice della fase sommaria, posto che gli informatori Marchetti e Uliano (rispettivamente delegati da Confindustria e dalla Cisl) hanno ritenuto, in ordine all’interpretazione dell’art.7, nel senso della generale applicabilità del principio di maggioranza, mentre l’informatore Podda, delegato Cgil, si è espresso secondo la tesi sostenuta dall’appellante.

Per le considerazioni esposte l’appello va respinto.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del grado.

**P. Q. M.**

Visto l’art. 437 c.p.c.,  
respinge l’appello;  
compensa le spese del grado.

Così deciso all’udienza del 28.06.2016

**IL CONSIGLIERE est.**

Dott. Michele Milani

**IL PRESIDENTE**

Dott. Giancarlo Girolami



